

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

RETE METROPOLITANA
NORD SARDEGNA



CITTÀ DI PORTO TORRES

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – (CODICE AUSA n.0000602666)

S.U.A. per conto del Comune di Porto Torres

PNRR M4C1I3.3 Riqualificazione dell'Edificio scolastico Dessi attraverso interventi di efficientamento energetico e adeguamento degli spazi alle esigenze della didattica.

Edificio scolastico Dessi – Viale delle Vigne.

**CUC GARA 23 – PORTO TORRES _ PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE
PIATTAFORMA “SARDEGNACAT” AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.C) DEL
D.LGS. N. 36/2023**

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023

CUP I29J22000620006 - CIG A009FDDDD30

LETTERA DI INVITO DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	7
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	7
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3. IDENTIFICAZIONE	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2. CHIARIMENTI.....	9
2.3. COMUNICAZIONI	9
3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1. DURATA, PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE	11
3.2. REVISIONE DEI PREZZI	12
3.3. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12
3.4. PAGAMENTO PER STATI DI AVANZAMENTO	12
3.5. OPZIONE PER ULTERIORI LAVORAZIONI.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE	14
5.1. REQUISITI PNRR (AI SENSI DELL' ART. 47 DL N. 77/2021, CONV. IN LEGGE N. 108/2021).....	15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE AI SENSI DELL' ART. 100 DEL CODICE	17
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	17
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI	17
6.3. DISCIPLINA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI IN CAPO AI VARI OPERATORI ECONOMICI....	18
6.4. MEZZI DI PROVA.....	18
7. AVVALIMENTO.....	19
8. SUBAPPALTO	20
9. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA.....	21
10. SOPRALLUOGO	22
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC	23
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA... 23	
12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA	24
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
14. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
14.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	26
ISTANZA (DA RENDERE SUL MODELLO A).....	28
14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	30
14.3. DOCUMENTO "PASOE"	31
14.4. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC	31
14.5. GARANZIE – CAUZIONE PROVVISORIA.....	31
14.6. PATTI DI INTEGRITÀ.....	31

14.7 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267	31
14.8 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	31
14.9 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	31
14.10 DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO	33
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA.....	33
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	35
18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.	36
19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	37
20. CODICE DI COMPORTAMENTO	37
21. ACCESSO AGLI ATTI.....	38
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	38
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	38

PREMESSE

Il presente disciplinare contiene le norme relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara telematica tramite la piattaforma “SardegnaCAT”, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative all’appalto integrato per l’affidamento della realizzazione dei lavori “PNRR M4C1I3.3 Riqualificazione dell’Edificio scolastico Dessi attraverso interventi di efficientamento energetico e adeguamento degli spazi alle esigenze della didattica. Edificio scolastico Dessi – Viale delle Vigne”, come meglio esplicitati nel progetto esecutivo allegato.

SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Porto Torres

Piazza Umberto I – 07040 Porto Torres (SS)

Codice fiscale / P. IVA: 00252040902

<https://www.comune.porto-torres.ss.it/it/index.html>

Normativa di riferimento:

Il presente bando è redatto in conformità al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” entrato in vigore il 01 Aprile 2023 e divenuto efficace il 01 Luglio 2023 di seguito denominato “**Codice**”.

Il presente bando tiene conto delle disposizioni normative ancora in vigore dopo il 01 Luglio contenute nel D.P.R. n. 207/2010, nella Legge 23 maggio 2014, n. 80 e nel Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248.

Ai sensi dell’art. **225 comma 8 del Codice**, trattandosi di progetto finanziato in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui:

- i) al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- ii) al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;
- iii) nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Ai sensi dell’art. **225 comma 9 del Codice**, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dei corrispondenti articoli del DPR n. 207/2010.

Ai sensi dell’art. 52 comma 1 della Legge n. 108/2021 nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori,

oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. (cfr. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 luglio 2023).

Il Comune di Porto Torres facente parte integrante della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2022 ha approvato l'accordo associativo convenzionale relativo all'istituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), gestita dalla stessa RETE, ai sensi dell'art. 37 del d. lgs. n.50/2016.

Sulla base di tale accordo, tra il Comune suindicato, quale SOGGETTO ATTUATORE dell'intervento, e la Rete Metropolitana del Nord Sardegna, è stata stipulata idonea convenzione per la quale la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) della RETE cura la gestione delle procedure di gara nei termini previsti Regolamento per la gestione della Centrale Unica di Committenza denominata "CUC – Rete Metropolitana del Nord Sardegna.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: Rete Metropolitana del Nord Sardegna

Palazzo Ducale, Piazza del Comune 1, 07100 Sassari C.F. 92148160903

CODICE AUSA: 0000602666

<https://retemetropolitananordsardegna.info/it>

PEC: retemetropolitananordsardegna@pec.it

Validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8) del Codice dei Contratti in data 31/08/2023.

Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo n. 162 del 01/09/2023.

L'appalto è inserito nei vigenti strumenti di programmazione ed è finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per € 1.031.298,28.

In particolare, è inserito nell'ambito della: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Istruzione e ricerca –Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole".

Nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR nonché tutti requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto. Agli operatori economici si richiede di dichiarare di assumere gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC.

Tra gli altri:

- Dovranno essere rispettate tutte le condizioni, le Milestone ed i Target contenute nell'atto d'obbligo sottoscritto con il Ministero per l'ottenimento del finanziamento PNRR compresi gli obiettivi finanziari, di monitoraggio in itinere, di corretto avanzamento dei lavori e di correzione tempestiva in caso di scostamenti.

Fase procedurale	Termine ultimo	Documento da produrre
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15 settembre 2023	Determina di aggiudicazione

Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione lavori

- il principio del “non arrecare un danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” – DNSH)
- il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging);
- l’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;
- gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione; (riferimento al Next Generation EU);
- il superamento dei divari territoriali;
- il rispetto e promozione della parità di genere; (Gender Equality);
- la protezione e valorizzazione dei giovani.

Con decisione di contrarre n. 2094 del 05/09/2023, del Comune sopra indicato si è stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto mediante **procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando** ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) Legge n. 120/2020, con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020.

Si applica l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020.

*Si precisa che sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 8/8/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione ecologica n.256 del 23 giugno 2022 recante “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI” di seguito denominati **CAM**.*

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero:

https://gpp.mite.gov.it/sites/default/files/2022-08/GURI_183_06_08_22_Allegato_Edilizia.pdf

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jsf> e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento dell’appalto è il Comune di Porto Torres [codice NUTS ITG25]

CIG: A009FDDD30

CUI: L00252040902201800005

CUP: I29J22000620006

CPV: 45214000-2 Lavori di costruzione di edifici scolastici

Dirigente della C.U.C: Ing. Giovanni Antonio Pisoni

Responsabile Unico del Progetto. Geom. Silvio Cambula –Comune di Porto Torres

Responsabile della fase di affidamento: Dott. Marco Azara- del Comune di Porto Torres

Supporto alla fase di gara: Dott.ssa Maria Goseli Rete Metropolitana;

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle norme di funzionamento della piattaforma reperibili liberamente sul sito <https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.retemetropolitanordisardegna.info/it> nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo e tramite la messaggistica del Portale SardegnaCat.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei seguenti documenti:

- Deliberazione della Giunta regionale n.38/12 del 30 settembre 2014 di istituzione del Mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna

-
- Direttiva generale per l'acquisizione di beni servizi in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 della Regione Autonoma della Sardegna
 - Allegato 6 - Disciplina del sistema di e-procurement
 - Allegato 5 - Disciplina per l'utilizzo del mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna
 - Allegato 3 - Capitolato speciale
 - <https://www.sardegnaecat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

-
- a) Disciplinare di gara
 - b) I seguenti Modelli:
 - Modello A: istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
 - Modello B DGUE
 - Modello C Patto di integrità CUC
 - Modello D Patto di integrità Comune di Porto Torres
 - Modello E Informativa privacy CUC
 - Modello F Dichiarazioni ausiliaria
 - Modello G Titolare effettivo PNRR
 - Modello H: offerta economica
 - c) Progetto definitivo esecutivo.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **quattro** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica esclusivamente attraverso la sezione della Piattaforma (sezione “Messaggi”), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il sistema di messaggistica di SardegnaCAT.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Messaggi”.

Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio; avvengono presso la Piattaforma.

È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione e monitorare periodicamente la sezione, al fine di prendere visione di quanto sopra riportato.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei già menzionati indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori denominati "PNRR M4C1I3.3 Riqualificazione dell'Edificio scolastico Dessi attraverso interventi di efficientamento energetico e adeguamento degli spazi alle esigenze della didattica. Edificio scolastico Dessi – Viale delle Vigne".

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice, la suddivisione in lotti non garantirebbe i principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto e comporterebbe criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione dell'appalto.

La suddivisione non consentirebbe di garantire omogeneità e coerenza al procedimento, in ragione della natura stessa dell'appalto, inteso come prestazione unica, finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi che dovranno avere una loro coerenza progettuale e funzionale e poiché la suddivisione in lotti comprometterebbe gli aspetti di funzionalità, fruibilità e fattibilità dell'appalto.

L'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del Codice è di seguito rappresentato:

Tabella n.1 - Importi

Quadro riassuntivo appalto		
Importo complessivo soggetto a ribasso		€ 642.461,40
Costi per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 16.350,28
Manodopera (non soggetta a ribasso)		€ 152.149,46
Totale appalto		€ 810.961,14

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice **i costi stimati della manodopera ammontano a € 152.149,46 e non sono soggetti a ribasso.** Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice e seguendo le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al bando tipo ANAC n.1, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in conformità al comma 1 del medesimo articolo è il seguente:

- **Codice CNEL F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative**

Ai sensi dell'art.23 comma 1 lett.b) del DPR n. 207/2010 il progettista incaricato ha proceduto all'aggregazione delle varie voci di lavoro del computo metrico estimativo al fine di definire le categorie di appartenenza, con particolare riferimento all'individuazione:

- della categoria prevalente;
- delle categorie scorporabili di importi superiori e inferiori al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero di importo superiore ai 150.000 euro.

Si riporta di seguito l'elenco delle categorie di opere come previste alla Tabella A dell'Allegato II.12 del Codice.

Lavorazione	Categoria	Importo €	%	Prevalente o scorporabile
-------------	-----------	-----------	---	---------------------------

Edifici civili e industriali	OG1	690.190,95	85.10	PREVALENTE
Impianti termici e di condizionamento	OS28	120.770,19	14.90	SCORPORABILE

3.1. DURATA, PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. **150 (centocinquanta)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

È sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti generali o speciali previsti per la partecipazione alla procedura (art. 8, co. 1 lett. a) della L. n. 120.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell'Impresa appaltatrice una **penale** in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente non potrà superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 50 del D.L. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine sopra indicato, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, per ogni giorno di anticipo verrà applicato a carico dell'Impresa appaltatrice un **premio di accelerazione**, in misura giornaliera determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo di somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

A seguito delle sopravvenute prescrizioni per i lavori che fanno capo al PNRR ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del DL 77/2021 conv. Con Legge n. 108/2021, si stabilisce di applicare una penale pari all'0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale nelle seguenti ipotesi:

- nel caso di violazione degli obblighi stabiliti nel comma 3 dell'articolo 47 sopra richiamato, quindi di omessa trasmissione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione di genere prevista nel primo periodo del comma 3;
- nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3-bis del medesimo articolo, quindi di mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- nel caso di violazione dell'obbligo di assicurare le quote di occupazione delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, obbligo stabilito nella determinazione a contrarre, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 sopra richiamato dell'art. 5.1 del presente Disciplinare.

In ogni caso le penali comminate per i motivi sopra definiti non possono superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il R.U.P. procederà all'applicazione della penalità.

La penale verrà trattenuta con una delle seguenti modalità:

- mediante trattenuta dell'importo equivalente in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione;

- attraverso l'escussione della cauzione definitiva nella misura prevista dalla penale comminata per l'inadempimento. Sarà onere dell'appaltatore provvedere a reintegrare l'importo della cauzione definitiva nella misura prevista dalla sanzione nel termine massimo di quindici giorni.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del DL 77/2021, la violazione dell'obbligo di cui al punto a) determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

3.2. REVISIONE DEI PREZZI

In applicazione degli artt. 9 e 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera o del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3.3. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si applica l'art. 120 del Codice. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.4. PAGAMENTO PER STATI DI AVANZAMENTO

I pagamenti avverranno mediante stati di avanzamento. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo pari ad € 125.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.

3.5. OPZIONE PER ULTERIORI LAVORAZIONI

Qualora l'entità del ribasso lo consenta, l'Amministrazione si riserva di esercitare l'opzione per l'esecuzione delle lavorazioni di cui all'allegato "TAV 11 Interventi di integrazione con eventuali nuovi fondi e-o economie di ribasso (2).pdf".

Rispetto a tali lavorazioni:

- si applicherà lo stesso ribasso proposto in sede di offerta;
- l'importo complessivo non è da considerarsi per la garanzia provvisoria sarà invece considerato per le garanzie definitive di cui all'art. 117 del Codice;
- il termine complessivo per l'esecuzione dei lavori diventerà pari a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori (quindi ulteriori 30 giorni in caso di esercizio dell'opzione in questione).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici ammessi a partecipare alla presente procedura sono quelli indicati dall'art.65 del Codice, purché in possesso dei requisiti (generali e speciali) previsti dalla Legge e dal presente bando. In particolare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f) del Codice, anche se non ancora costituiti. In quest'ultimo caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ciò che concerne le ulteriori regole di costituzione del raggruppamento e del mandato speciale che i partecipanti conferiscono al soggetto indicato come mandatario, valgono le disposizioni di cui all'art.68 del Codice.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 del Codice e dal comma seguente.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Tale regola sul recesso è applicabile anche ai soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettere da b) a f).

Consorzi non necessari (art.67 del Codice)

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura dei concorrenti per i quali sussistano:

- a) Le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice;
- b) Le cause di esclusione di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice.

Al ricorrere delle ipotesi di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti espulsivi ai sensi degli articoli 96 e 98 del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Possesso dei requisiti di ordine generale per gli operatori economici plurisoggettivi

i) partecipazione da parte di Consorzi stabili (costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro): i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti (art.67 comma 3 del Codice);

ii) partecipazione di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di operatori economici: tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 (art.68, comma 13, del Codice).

Non è altresì ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

L'assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità del Comune di Porto Torres e della Centrale di Committenza della Rete Metropolitana del Nord Sardegna e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di valutare la sussistenza di situazioni distorsive della concorrenza derivanti dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive (cfr. art.95, comma 1, del Codice).

5.1. REQUISITI PNRR (AI SENSI DELL'ART. 47 DL N. 77/2021, CONV. IN LEGGE N. 108/2021)

In relazione alle disposizioni previste dalla Legge 108/2021, in particolare all'art.47- Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC 1 e per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, l'operatore economico che intenda partecipare alla presente gara è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni:

- comma 2 art. 47: **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - che occupano oltre cinquanta dipendenti, - nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- comma 3 art. 4: **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici diversi da quelli indicati al comma 2 che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 dalla Legge 108/2021.

In base alle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT per l'anno 2021 nel settore costruzioni, l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all'esecuzione dell'appalto.

In conseguenza di quanto sopra si limita l'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 della Legge n. 108/2021 come di seguito:

- **A tutti gli operatori economici:** è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni)

In conformità a quanto previsto nel decreto ministeriale 7 dicembre 2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" si specifica che l'obbligo delle

assunzioni deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che l'Operatore Economico esegue tramite subappalto o avvalimento.

Per un'esemplificazione del calcolo finalizzato al rispetto delle quote sopra indicate si rinvia al PARAGRAFO 5 del DECRETO DEL 7 DICEMBRE 2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

Trattandosi di procedura afferente ad investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR sono indicati i seguenti **Requisiti di esecuzione**:

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 qualora l'operatore economico occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, lo stesso si impegna a consegnare alla stazione appaltante, **entro 6 mesi dalla conclusione del contratto**, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'operatore economico occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti, lo stesso si impegna a consegnare alla stazione appaltante, **entro 6 mesi dalla conclusione del contratto**, la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

N.B Sulla base delle "Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", approvate con DM 7 dicembre 2021, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309, si precisa che la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art. 47, comma 4, Legge n. 108/2021), deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste.

In ordine all'obbligo di assunzione giovanile e femminile, si richiama, altresì, il recente parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, n.1133 del 12/01/2022 nel quale si conferma che l'obbligo di assumere il 30% di giovani e donne per gli appalti finanziati dal PNRR vale solo per le "assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali" e che

non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 100 DEL CODICE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti speciali previsti nei punti seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Sono requisiti di ordine speciale:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore economico per poter partecipare alla presente procedura deve essere iscritto registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

L'operatore economico per poter partecipare alla presente procedura deve essere qualificato, secondo le regole previste dall'Allegato II.12 del Codice.

Il possesso dell'attestazione di qualificazione (in corso di validità e rilasciata da S.O.A. autorizzata) per le categorie e classifiche adeguate ai lavori di cui al presente disciplinare (si veda tabella che segue) rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Lavorazione	Categoria	Importo €	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
				Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento
Edifici civili e industriali	OG1	690.190,95	85.10	PREVALENTE	SI Subappalto nei limiti di legge	SI
Impianti termici e di condizionamento	OS28	120.770,19	14.90	SCORPORABILE	SI	SI

mento						
--------------	--	--	--	--	--	--

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per la categoria scorporabile OS28:

1. è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA di classifica adeguata di cui all'Allegato II.12 del Codice in corso di validità;
2. in assenza di qualificazione, obbligo di subappalto ad operatore in possesso di qualificazione di detta categoria fermo restando che in tal caso deve essere posseduta la qualificazione in termini di importo con riferimento alla categoria prevalente OG 1;
3. ovvero, in assenza di qualificazione, obbligo di costituzione raggruppamento.

Nel progetto sono previste, all'interno della categoria prevalente, le seguenti lavorazioni non scorporabili:

OS30	€ 43.500,50
OG9	€ 60.898,24

per le quali l'appaltatore dovrà dimostrare in corso di esecuzione i requisiti di cui al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, 81 ovvero subappaltare ad operatore economico qualificato.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art.17 dell'Allegato II.12 del Codice e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui all'art.16 dell'Allegato II.12 del Codice.

6.3 DISCIPLINA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI IN CAPO AI VARI OPERATORI ECONOMICI

Per tutto ciò che concerne la disciplina del possesso dei requisiti speciali in capo ai vari operatori economici si rimanda alle disposizioni contenute nella Parte IV dell'Allegato II.12 del Codice

6.4 MEZZI DI PROVA

Le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali e quelli di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel presente disciplinare, saranno effettuati attraverso il Casellario informatico e il "FVOE" (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) presso l'A.N.A.C. Qualora detti requisiti non risultino acquisibili d'ufficio, si richiederà all'operatore economico la

presentazione della relativa documentazione o chiarimenti sulla documentazione presentata, assegnando, eventualmente, un congruo termine.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla Legge o dal presente Disciplinare.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità e deve indicare specificatamente le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali messe a disposizione dell'operatore economico.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3 del Codice, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione e allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 del Disciplinare.
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 del Disciplinare.
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105 del Codice, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104 del Codice.

L'ausiliaria, oltre a possedere i requisiti speciali previsti dal Disciplinare e dalla Legge in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento, deve possedere i requisiti previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione dell'allegato "Modello F Dichiarazione ausiliario" e di un proprio DGUE.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

È sanabile, mediante il meccanismo del "soccorso istruttorio", la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria. È altresì sanabile, con le modalità del "soccorso istruttorio", la mancata produzione o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati entrambi gli elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento – ed è quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione, nel contratto, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario, salvo che essi non siano ricavabili dal contratto.

Fermo quanto sopra, si applica l'art.104 del Codice.

8 SUBAPPALTO

Fermo restando che è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni di cui alla presente procedura, il subappalto è ammesso secondo quanto disposto nel presente paragrafo e nell'art.119 del Codice.

Potrà essere concessa in subappalto, qualora il concorrente lo richieda sin dalla partecipazione alla gara, una quota della categoria prevalente OG1 fermo restando che è nullo l'accordo con cui a terzi sia la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Il concorrente indica le prestazioni che intende eseguire personalmente e quelle che intende affidare in subappalto a terzi (specificando la relativa percentuale rispetto agli importi previsti dal presente Disciplinare). In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'articolo 119, c.12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate

in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Fermo quanto sopra, si applica l'art.119 del Codice.

9 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge n. 120/2020 l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari all'un per cento del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari a € **8.109,61**.

La garanzia è richiesta in considerazione della necessità di rispettare i tempi stringenti imposti dal PNRR.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione che può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

-
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10 SOPRALLUOGO

Non obbligatorio in quanto non strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

L'eventuale richiesta di sopralluogo, qualora ritenuto opportuno dal concorrente al fine di formulare una offerta più ponderata, va inoltrata al RUP del Comune di Porto Torres attraverso il sistema di messaggistica di SardegnaCAT e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta dovrà essere inoltrata almeno cinque giorni prima della scadenza di presentazione delle offerte.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **90,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023, in G.U. Serie Generale n. 58 del 9 marzo 2023, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022>.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute; l'operatore dopo la registrazione al servizio, deve indicare al sistema il CIG della gara in oggetto a cui intende partecipare. Il sistema rilascia un PassOE che il concorrente dovrà inserire nella busta virtuale "A" contenente la documentazione amministrativa. Nel caso di imprese riunite, consorziate, raggruppate, la mandataria invierà il PassOE complessivo generato accorpando i PassOE delle diverse mandanti. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 12/09/2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è costituita da tre buste virtuali, che il concorrente dovrà produrre mediante inserimento a sistema nelle varie sezioni della Piattaforma ivi previste:

- A. "Busta Qualifica" contenente la **Documentazione amministrativa**.
- B. "Busta Economica" contenente l'**Offerta economica**.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica la disciplina del "soccorso istruttorio" così come delineata nel presente atto e nell'art.101 del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

-
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
 - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
 - sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
 - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **due giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di tre giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

14 CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella Busta A – Documentazione Amministrativa, la seguente documentazione:

- 1) Modello A Istanza di partecipazione e autodichiarazioni;
- 2) Modello B DGUE;
- 3) Modello C Patto di integrità CUC;
- 4) Modello D Patto di integrità Comune di Porto Torres;
- 5) Modello E Informativa privacy;
- 6) Modello G Titolare effettivo PNRR;
- 7) (eventuale) Documentazione in caso di avvalimento di cui all’art. 14.8 (Modello F eventuale);
- 8) (eventuale) Documentazione per i soggetti associati di cui all’art. 14.9;

-
- 9) (eventuale) Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).
 - 10) PASSoe;
 - 11) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
 - 12) Garanzia provvisoria;
 - 13) Comprova assolvimento imposta di bollo;

14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo l'allegato "Modello A Istanza di partecipazione e autodichiarazioni" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (tra quelle previste all'art. 4 del presente disciplinare e dagli art.65 e 66 del Codice)

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata) e specifica le categorie e le percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Nel caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettere e) ed f) del Codice, non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), del Codice, indicano in sede di domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- a) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche di esclusione** di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato:

- **COPIA SCANSIONATA DEL MOD. F23** che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente alla domanda di partecipazione, paria € 16,00. In riferimento alla compilazione occorre precisare che:
 - Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento,
 - Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti:
 - Ragione sociale: Comune di Porto Torres
 - Sez. Dati del versamento, al punto 6 "Ufficio/Ente", deve essere riportato il seguente codice RL7
 - Sez. Dati del versamento, al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il num. 456T
 - Sez. Dati del versamento, al punto 12 "Descrizione" deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo – GARA PNRR-M4C1-I3.3 Dessì. CIG A009FDDDD30.
- **tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate** o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban che potrà essere richiesto alla stazione appaltante per il tramite del RUP qualora necessario e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
- **In alternativa il concorrente** può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

ISTANZA (DA RENDERE SUL MODELLO A)

L'operatore economico, utilizzando preferibilmente l'allegato modello A, dichiara:

- dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede);
- la forma di partecipazione;
- di non trovarsi (anche con riferimento ai soggetti indicati all'art.94, comma 3, del Codice) in alcuna delle situazioni di esclusione (sia automatica che non automatica) dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dagli articoli 94 e 95 del Codice;
- l'impegno di cui all'art. 11 del Codice;
- che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui all'articolo 67, comma 4 e 68, comma 14, del Codice;
- che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.
- dichiarazione ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n.383;
- che non sussistono conflitti di interesse di cui all'articolo 16 del Codice;
- remunerativa l'offerta economica presentata;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile all'indirizzo https://www.comune.porto-torres.ss.it/galleries/doc-testi_amm_trasp/Codice_di_comportamento_agg_dicembre_2022.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare le clausole contenute nei patti di integrità;

-
- di aver preso visione l’informativa e di accettare il trattamento dei dati personali;
 - di impegnarsi a rispettare puntualmente quanto disposto dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - di esonerare da responsabilità la Stazione appaltante per eventuali malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT;
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui in premessa;
 - di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni;
 - il domicilio fiscale e l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice;
 - di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
 - di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni, le Milestone, i Target ed i principi contenuti nel PNRR;
 - di accettare la consegna in via d’urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti;
 - l’eventuale subappalto;
 - l’eventuale possesso di certificazione ai fini della riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art 106 comma 8 del Codice;
 - l’impegno per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia;
 - l’impegno per gli operatori economici di altro Stato membro non residente in Italia;
 - il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - (eventuale) dichiarazione per i concorrenti in stato di concordato con continuità aziendale;
 - (solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti) di allegare a pena di esclusione dalla gara, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità. In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell’offerta copia dell’ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021);
 - (solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti) di impegnarsi a presentare, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. N.B.: si precisa che in caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto presente tra i documenti di gara. La violazione dell’obbligo di produzione della relazione determina inoltre l’impossibilità di partecipare per dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e da PNC. (art. 47, comma

3, D.L. 77/2021);

- (solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti) di impegnarsi a presentare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 e una relazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge previsti a carico delle imprese che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. N.B.: detta relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto presente tra i documenti di gara (art. 47, comma 3-bis, D.L. 77/2021);
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile (art. 47, comma 4, D.L. 77/2021). Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. N.B: il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;
- (eventuale) la composizione del raggruppamento, le quote di ripartizione delle prestazioni e l'impegno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico capogruppo.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE secondo l'allegato modello- DGUE – AUTOCERTIFICAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E TECNICI", conforme al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. Il concorrente attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (da dichiarare nella Parte III – Sez. A-B-C del DGUE), di idoneità professionale (da dichiarare nella Parte IV – Sez. A del DGUE). Nel DGUE il concorrente indica, altresì, l'eventuale subappalto (da dichiarare nella Parte II – Sez. D del DGUE) e tutte le altre informazioni in esso richieste.

In riferimento ai requisiti di ordine tecnico-organizzativo il concorrente, in luogo della compilazione della Parte VI – Sez. B e C del DGUE, ne attesta il possesso mediante la compilazione del Modello A.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato da:

- gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DOCUMENTO “PASSOE”

Il concorrente allega il documento “PASSOE”, di cui alla Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

14.4 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il concorrente allega la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui all'art. 11 del presente Disciplinare.

14.5 GARANZIE – CAUZIONE PROVVISORIA

Il concorrente allega la garanzia di cui all'art. 9 del presente Disciplinare.

14.6 PATTI DI INTEGRITÀ

Il concorrente allega il “Patto di Integrità”, sottoscritto, approvato con deliberazione della Giunta della Rete n. **20/2019**, approvato dalla R.A.S. con deliberazione della G.R. n.30/16 del 16.06.2015 come modello per Comuni, Unione dei comuni e Enti di Area vasta comunque denominati (L. 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”), allegato del presente bando.

Allega inoltre il Patto d'Integrità con il Comune di Porto Torres, approvato con Deliberazione G.C. 168/2016 e ss.mm.ii.

14.7 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.8 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento (Modello F);
- 3) il contratto di avvalimento secondo le disposizioni dell'art. 7 del presente Disciplinare;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.9 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

-
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

14.10 DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

L'operatore economico allega, secondo l'allegato Modello G, autodichiarazione dei dati necessari all'identificazione del titolare effettivo nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La busta "B – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, L'OFFERTA ECONOMICA, predisposta preferibilmente secondo il Modello H Offerta Economica, allegato al presente disciplinare di gara.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **ribasso percentuale** espresso in cifre e lettere sull'importo totale soggetto a ribasso **pari a € 642.461,40;** Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) i costi della manodopera.

Si precisa che:

- il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, in cifre ed in lettere; nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;
- in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;
- l'offerta a pena di esclusione dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve né espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.
- non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo complessivo a base d'asta; non saranno, altresì, ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.
- Il Modello H deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.
- In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia

stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie.

- L'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate.
- Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete si rimanda a quanto indicato al precedente punto 3.3 del presente Disciplinare di Gara.
- In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 54 del Codice si applica l'**esclusione automatica** delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Si applica il metodo A dell'allegato II.2:

1. Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
 - a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
 - c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
 - d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
2. Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
 - a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

-
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
 - d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
 - e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Preliminarmente si dà atto che, ai sensi dell'art. 225, comma 2, del Codice, è fatta salva l'applicazione in via transitoria (fino al 31/12/2023) dell'art.58 del D.lgs. 50/2016, disciplinante la modalità telematiche di svolgimento delle operazioni di gara.

L'apertura delle offerte, pervenute a sistema nei modi e nei tempi stabiliti, si terrà in **data 12/09/2023**.

Trattandosi di procedura telematica, anche facendo riferimento a ormai costante filone giurisprudenziale, non si terranno sedute pubbliche per l'apertura delle buste.

Le date verranno comunque comunicate ai concorrenti insieme alle risultanze delle operazioni di gara attraverso il sistema di messaggistica del portale telematico. L'integrità delle offerte e la tracciabilità delle operazioni è garantita dal sistema.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale e pertanto procederà prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa .

Nel giorno e ora stabiliti si provvederà quindi:

- all'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta economica dei concorrenti ammessi;
- a verificare la corretta presentazione e redazione del Modello H contenente l'offerta economica nonché l'indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente;
- a redigere la graduatoria finale.

Infine, se il numero delle offerte è pari o superiore a cinque verrà lanciato il programma per il calcolo della soglia di anomalia secondo uno dei due metodi di cui all'art. 16.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, si procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta.

Il Responsabile della Fase di affidamento procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) Redigere apposito verbale.

La stazione appaltante si riserva altresì, in qualsiasi momento, di procedere a controlli a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali.

Il Responsabile della Fase di affidamento provvede, se del caso, a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art.13;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di esse, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18 comma 1 del Codice in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Come già indicato sopra, è sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti generali o speciali previsti per la partecipazione alla procedura (art. 8, co. 1 lett. a) della L. n. 120 del 2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f), L. n. 108 del 2021).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In applicazione della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico del progetto in questione (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche all'eventuale subappaltatore, subcontraente e alle imprese cooptate. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Porto Torres.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione <https://www.comune.porto->

21. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: mediante apposita istanza da inoltrare mediante il sistema di messaggistica di SardegnaCAT.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassari 17 Cagliari.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo trenta giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Dirigente della C.U.C.

Ing. Giovanni Antonio Pisoni

Il Responsabile di fase

Dott. Marco Azara